

Spett.le Ditta Contraente,

sottoscrivendo la polizza TFR, è stato avviato un programma per l'accumulo e la gestione della indennità di fine rapporto prevista dalla legge 297 del 29/05/82.

Tra i vantaggi principali che TFR riserva ai suoi sottoscrittori è la redditività delle somme accantonate e l'immediata liquidità di quanto dovuto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Perché la polizza concretizzi entrambi questi vantaggi è necessario che le somme assicurate siano il più possibile adeguate agli importi maturati a favore di ciascun dipendente.

A tal fine anno per anno, in occasione della rivalutazione delle somme assicurate, sarà fornito il prospetto delle prestazioni assicurative aggiornate.

Se ci sarà fornito il prospetto delle prestazioni maturate in base alla legge, provvederemo ad aggiornare i valori della polizza rendendola in tal modo pienamente rispondente alle finalità originarie.

Tramite il nostro Agente saremo a completa disposizione per offrire tutta l'assistenza sia per la presente polizza sia per eventuali ulteriori necessità assicurative.

Ringraziando per la preferenza accordataci, porgiamo distinti saluti.

SARA VITA

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il contratto è disciplinato da:

- le CONDIZIONI GENERALI (in quanto non abrogate o sostituite dalle successive norme della Convenzione).
- le CONDIZIONI SPECIALI delle tariffe 511 e 512.

- la CONVENZIONE
- il REGOLAMENTO DEL FONDO.
- le APPENDICI di polizza (eventuali).

DEFINIZIONI

Per una più facile e corretta interpretazione delle norme si danno le definizioni di alcuni termini riportati nelle Condizioni di Assicurazione:

SOCIETÀ:	L'impresa assicuratrice (Sara Vita).	PREMIO:	L'importo dovuto dal Contraente alla Società.
CONTRAENTE:	Chi stipula il contratto con la Società.	RISERVA MATEMATICA:	L'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.
ASSICURATO:	La persona sulla cui vita è stipulato il contratto.	DIFFERIMENTO:	Periodo al termine del quale vengono liquidate le prestazioni assicurate.
BENEFICIARI:	Coloro ai quali spettano le somme assicurate.		

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Art. 1 Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

Art. 2 Entrata in vigore dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia stata pagata la prima rata di premio convenuta ed il Contraente abbia ritirato l'originale di polizza. Qualora la polizza preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui vengono espletate le suddette formalità, l'assicurazione entra in vigore dalla data stessa.

Art. 3 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale e della rendita assicurata in base all'età dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata.

Art. 4 Rischio di morte

(abrogato)

Art. 5 Pagamento del premio

Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite, contro quietanze emesse dalla Direzione Generale, presso la sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non

può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. È ammessa una dilazione di trenta giorni senza oneri di interessi.

Art. 6 Riattivazione

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, negli ulteriori cinque mesi il Contraente ha diritto di riattivare l'assicurazione, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali.

La riattivazione può pure avvenire entro un ulteriore termine massimo di due anni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione, che nell'intervallo rimane sospesa nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati e degli interessi ed il Contraente ha ritirato il relativo allegato.

Art. 7 Risoluzione - Riduzione

Trascorso il termine di cui al precedente articolo, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti alla Società.

Tuttavia se risultano pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali e/o secondo i valori riportati nella tabella annessa.

Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

Art. 8 Riscatti - Prestiti
(sostituito dall'art. 5 della Convenzione)

Art. 9 Cessione - Pegno - Vincolo (abrogato)

Art. 10 Beneficiario (sostituito dall'art. 8 della Convenzione)

Art. 11 Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritti. E comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto o che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata della Società dell'Assicurato subito dopo la stipulazione.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verzicatisi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro i 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società.

Art. 12 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Roma.

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE — SERIE FONDO PIÙ'

TARIFFA 511

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza il capitale assicurato verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella «Clausola di Rivalutazione».

La rivalutazione del capitale viene effettuata con le stesse modalità anche al termine del differimento.

Art. 2 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso del differimento

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale al premio unico netto rivalutato. Il premio unico netto rivalutato si determina applicando al premio unico netto versato la stessa misura e le stesse modalità di rivalutazione previste per il capitale assicurato.

Art. 3 - Riduzione

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato dopo trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione fino al termine del differimento.

Il valore di riscatto è uguale al valore attuale del capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario del precece la data di richiesta del riscatto, calcolato al tasso annuo del 5,25% per il periodo che intercorre tra la data richiesta del riscatto e quella del termine del differimento. Qualora l'importo ottenuto risulti superiore a quello liquidabile in caso di morte dell'Assicurato e tale data, viene liquidato immediatamente un importo uguale alla somma pagabile in caso di morte mentre la differenza verrà liquidata al termine del periodo di differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A della «Clausola di Rivalutazione».

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento «FONDO PIÙ'», attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 70%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, dimi-

nuito del tasso tecnico del 4% già conteggiato nel calcolo del premio.

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 1° maggio che precede il suddetto anniversario. Da tale anniversario il capitale assicurato per il caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento per il capitale liquidabile per il caso di sua premorienza, vengono aumentati nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE A PREMIO ANNUO COSTANTE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE — SERIE FONDO PIÙ'

TARIFFA 512

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza il capitale assicurato verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella «Clausola di Rivalutazione».

La rivalutazione del capitale viene effettuata con le stesse modalità anche al termine del differimento.

Art. 2 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso del differimento

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale al premio unico netto pattuito, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario della data di decorrenza della polizza che precede la data del decesso, sta a quello inizialmente assicurato.

Art. 3 - Riduzione

In caso di mancato pagamento del premio e sempreché siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata del differimento non sia inferiore a cinque anni, e di almeno due annualità di premio, se la durata del differimento è inferiore a cinque anni, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per le seguenti prestazioni ridotte.

Il capitale ridotto, da corrispondere in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento, si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coefficiente di riduzione appresso definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, ed il capitale inizialmente assicurato.

Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo,

ed il numero dei premi annui pattuiti. In caso di morte dell'Assicurato entro il termine del differimento, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Il capitale ridotto e l'importo liquidabile in caso di morte verranno rivalutati nella misura prevista al punto A della «Clausola di Rivalutazione», ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Art. 4 - Riscatto

Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata del differimento non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, se la durata del differimento è inferiore a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine di differimento. Il tasso annuo di sconto è del 5,25%, nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, e del 5,50%, nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a cinque. Qualora l'importo ottenuto sia superiore al capitale pagabile in caso di morte, verrà liquidato in contanti un importo uguale al capitale liquidabile per il caso di morte dell'Assicurato alla data di sospensione del pagamento dei premi, mentre la differenza verrà corrisposta al termine del

differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A della «Clausola di Rivalutazione».

Art. 5 - Riattivazione

In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, l'assicurazione, risolta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro un annodalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene sommando quattro punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza, a norma della clausola di rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

La riattivazione del contratto, risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini di cui ai comma precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società garantirà, secondo quanto previsto dal Regolamento «FONDO PIÙ», attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 70%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico del 4% già conteggiato nel calcolo del premio.

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigo-

re viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 1° maggio che precede l'anniversario suddetto.

Il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del premio sarà ottenuto sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del pagamento premi;

- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente a quello inizialmente assicurato.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

FONDO PIÙ : REGOLAMENTO

1 — Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella della altre attività di Sara Vita spa, che viene contraddistinta con il nome FONDO PIÙ.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE legata al rendimento di FONDO PIÙ.

2 — La gestione di FONDO PIÙ è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987, e si atterra ad eventuali successive disposizioni.

3 — La gestione di FONDO PIÙ è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n° 136, la quale attesta la rispondenza della gestione FONDO PIÙ al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO PIÙ, il rendimento annuo di FONDO PIÙ quale descritto al seguente punto 4, e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

4 — Il rendimento annuo di FONDO PIÙ per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di FONDO PIÙ di

competenza di quell'esercizio, al valore medio del fondo stesso.

Per risultato finanziario di FONDO PIÙ si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio — compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO PIÙ — al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO PIÙ e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO PIÙ per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO PIÙ.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO PIÙ.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO PIÙ l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

5 — La Società si riserva di apportare al punto 4, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie al seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

CONVENZIONE

Tra la Ditta CONTRAENTE e SARA VITA spa, con sede in Roma, Via Po n. 20, in seguito denominata anche SOCIETÀ, viene stipulata la seguente convenzione regolante l'assicurazione assunta in forma collettiva sulla vita degli Assicurati indicati nell'unita appendice distinta n. 1 ed in quelle che saranno emesse successivamente.

Art. 1 - Finalità

L'assicurazione è stipulata dalla Contraente al fine di costituire il Trattamento di Fine Rapporto a favore degli Assicurati/Dipendenti mediante il versamento dei premi indicati nelle Appendici distinte che formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Assicurati/Dipendenti

Gli Assicurati sono tutti i Dipendenti della Contraente in servizio alla data di decorrenza della presente Convenzione e quelli che saranno assunti successivamente.

Art. 3 - Scadenza delle assicurazioni

Le assicurazioni emesse in applicazione della presente Convenzione avranno termine all'anniversario di polizza più prossimo alla data di compimento dell'età a scadenza indicata in polizza.

Art. 4 - Forme assicurative e prestazioni

Le garanzie assicurative vengono prestate con le seguenti due forme:

- A) "ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO RIVALUTABILE CON CONTROASSICURAZIONE A PREMIO UNICO" (tariffa 511)
- B) "ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO RIVALUTABILE CON CONTROASSICURAZIONE A PREMIO ANNUO COSTANTE" (tariffa 512)

regolate dalle rispettive Condizioni Speciali riportate in precedenza.

Art. 5 - Condizioni Particolari

Alle forme assicurative di cui al punto 4) vengono applicate le Condizioni Particolari seguenti, approvate con D.M. n. 17193 del 13/07/87:

- a) In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro di un Dipendente per licenziamento, dimissioni, morte o invalidità totale e permanente, verrà liquidato un importo pari alla riserva matematica accantonata in quel momento per il Dipendente stesso, con un minimo pari all'importo che si ottiene sommando i premi netti annualmente versati, ciascuno di essi incrementato, su base composta, degli interessi maturati dall'epoca del versamento fino al momento dei versarsi dell'evento. La misura di detti interessi sarà pari, anno per anno, ad un tasso fisso costante del 2,50% maggiorato del tasso di rivalutazione riconosciuto per il corrispondente anno.

Per la frazione di anno finale si farà riferimento al tasso di rivalutazione applicato all'ultima ricorrenza annuale.

- b) Integrazione delle somme liquidabili

Nei casi di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro di un Dipendente per licenziamento, dimissioni, morte o invalidità totale e permanente, qualora i valori liquidabili secondo la tariffa e le Condizioni Speciali fossero inferiori a quelli ottenuti capitalizzando i premi netti versati in ciascun anno per il Dipendente stesso con tasso di capitalizzazione composta costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento percentuale dell'indice del costo della vita (indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT), il Contraente, sempreché la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi, potrà richiedere che la liquidazione venga integrata dalla differenza risultante fino al raggiungimento di detti importi e la Società provvedere come segue:

- Se la risoluzione del rapporto di lavoro avviene per morte del Dipendente, l'integrazione verrà concessa a titolo gratuito.
- Se la risoluzione del rapporto di lavoro avviene per altre cause, l'integrazione potrà essere concessa — in quanto vi sia capienza — mediante una anticipazione da valere sulla riserva matematica accantonata cumulativamente per tutti i Dipendenti restanti. Detta anticipazione — sulla quale verrà applicato il saggio annuo di interesse composto pari alla misura percentuale di rivalutazione riconosciuta annualmente alla collettiva, aumentata di quattro punti — potrà essere restituita dal Contraente in una o più soluzioni, ma sempre in coincidenza con la ricorrenza annuale di polizza.

Dopo cinque anni dalla data di decorrenza della polizza, e così di seguito di quinquennio in quinquennio, la Società potrà richiedere il saldo di quanto anticipato, compresi gli interessi maturati, e in tal caso il Contraente potrà optare tra l'immediato versamento di detto saldo e la compensazione del relativo importo con la riserva matematica complessiva accantonata in quel momento, mediante decurtazione di pari ammontare della riserva matematica medesima, con imputazione proporzionale su ciascuna delle posizioni presenti in collettiva e corrispondente riduzione delle

prestazioni garantite.

Nei casi di anticipazione sui TFR erogabili in costanza di rapporto di lavoro a norma dell'Art. 2120 del Codice Civile nel testo così come sostituito dall'Art. 1 della legge 29/05/82 numero 297, si provvedere in maniera analoga a quanto indicato al precedente punto b), proporzionalmente alla quota di TFR di fatto corrisposta al Dipendente,

- e) Riscatto

Coerentemente con le finalità della collettiva di garantire, nei limiti del presente contratto, il trattamento di fine rapporto di lavoro del personale dipendente, non è consentito riscatto, salvo il caso di concorde richiesta del Contraente e del Dipendente interessato, nel qual caso verrà liquidato al Contraente stesso l'importo del riscatto calcolato in base alle condizioni della tariffa applicata in polizza.

Art. 6 - Rivalutazione

A parziale deroga del punto A della Clausola di Rivalutazione delle tariffe 511 e 512, la misura di rivalutazione si ottiene applicando al tasso di rendimento di FONDO PIU' l'aliquota dell'82,50%.

Resta però inteso che il rendimento retrocesso non potrà essere superiore al rendimento del FONDO PIU' meno un punto percentuale.

Art. 7 - Proroga e anticipazione della scadenza

La scadenza dell'assicurazione potrà essere, su richiesta della Contraente, prorogata o anticipata rispetto alla data inizialmente stabilita (come da Art. 3). In tal caso il nuovo capitale assicurato sarà calcolato, in relazione al periodo di anticipazione o di proroga, con criteri attuariali.

Art. 8 - Beneficiari e liquidazione delle prestazioni garantite

Al verificarsi di uno degli eventi che danno luogo al pagamento delle prestazioni garantite, la Contraente dovrà far pervenire alla Società richiesta di liquidazione corredata da documentazione idonea a provare l'esistenza del diritto a percepire il trattamento di fine rapporto e ad individuarne i titolari. Il pagamento delle prestazioni garantite sarà effettuato alla Ditta Contraente che provvederà ad applicare le ritenute fiscali previste dalla legge.

Il pagamento come sopra effettuato è liberatorio per la Società nei confronti dei Dipendenti o dei loro aventi diritto, quali Beneficiari delle prestazioni stesse nei limiti di legge.

Art. 9 - Pagamento del premio annuo

Il premio annuo relativo alla Tariffa 512, indicato sulle appendici distinte, sarà corrisposto in rate Annuali anticipate salvo diversa pattuizione da riportare in polizza.

Art. 10 - Gli obblighi della Società

Gli obblighi della Società sono limitati alle prestazioni relative ai pagamenti effettuati dalla Contraente. La Società non assume alcuna responsabilità circa diritti del Dipendente a prestazioni diverse da quelle così garantite.

Art. 11 - Obblighi della Contraente

Al perfezionamento della polizza la Contraente verserà il premio unico in tariffa 511 e la rata di premio annuo in tariffa 512 e l'eventuale sovrappremio di frazionamento come indicato nell'appendice distinta n. 1. Sull'importi precedenti si applicheranno gli interessi tecnici calcolati per il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di emissione della polizza sulla base del tasso di riattivazione definito nell'Art. 5 delle Condizioni Speciali della tariffa 512.

Art. 12 - Informazione

La Società comunicherà, ad ogni anniversario di polizza la rivalutazione maturata e accreditata per l'anno precedente e fornirà, su richiesta, una situazione di riepilogo per ciascun Dipendente assicurato.

Art. 13 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione rimane in vigore per un periodo di anni 10 e si intenderà tacitamente rinnovata per altri 5 anni e così di seguito, salvo disdetta da darsi da una delle parti Contraenti, con preavviso di almeno 6 mesi a mezzo di lettera raccomandata AR.

Resta tuttavia inteso che le prestazioni garantite in base ai versamenti effettuati dalla Contraente per le posizioni che sono in vigore alla data della disdetta, rimarranno in essere alle Condizioni di Polizza.

CESSIONE LEGALE

Una quota della somma assicurata con la Polizza, viene ceduta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a norma dell'art. 23 del T.U. delle leggi sulle Assicurazioni Private e Successive Modificazioni. La

quota ceduta è garantita dallo Stato. In caso di rifiuto da parte dell'Istituto Nazionale, la Società ne darà comunicazione scritta all'interessato.

*Provvediamo con rapidità
alla liquidazione ed
al pagamento dei danni,
fornendo altresì adeguata assistenza
agli Assicurati attraverso una rete
di centinaia di operatori specializzati,
distribuita in tutte le principali località.*

SARA assicurazioni

SARA VITA

AIA assicurazioni

AGENZIE PRESSO TUTTI GLI AUTOMOBILE CLUB
E LORO DELEGAZIONI

